



## ITI "Galileo Ferraris"

Via A. Labriola, lotto 2/G- 80145 Napoli

Tel. 081/7022150 – fax:081/7021513

[www.ferraris.org](http://www.ferraris.org) - [natf17000q@istruzione.it](mailto:natf17000q@istruzione.it)

PEC: [natf1700q@pec.istruzione.it](mailto:natf1700q@pec.istruzione.it)

Cod. Fisc. 80059100638



**A TUTTI I DOCENTI  
SEDE  
SITO WEB  
DSGA**

Prot. 3578/07-09

Napoli, 06 settembre 2017

**Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'anno scolastico 2017/18 .  
Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.**

**1) Autorizzazione a svolgere la Libera professione**

Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione.

Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell' articolo 508 del Decreto L.vo 16/04/1994 n. 297.

Si raccomanda di utilizzare gli appositi moduli che sono disponibili negli Uffici di Segreteria e pubblicati sul sito della scuola (area Modulistica).

Si ricorda, inoltre, ai docenti che svolgono la professione di avvocato che, secondo la nuova normativa, gli stessi non possono patrocinare cause contro la Pubblica Amministrazione.

**2) Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.**

Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono.

L'art 53, comma 7 del D. Leg.vo 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti di richiedere, preventivamente, l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni.

Poiché non si intende derogare ai principi normativi, precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

La domanda di autorizzazione deve essere inviata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata concederà o meno l'autorizzazione.

**Scadenza 30 settembre 2016**

Il Dirigente Scolastico

*Ing. Alfredo Fiore*

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993